



*Ministero della cultura*

Direzione generale Organizzazione

Servizio II

**PROTOCOLLO TURNAZIONI**

L'AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS.

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di documentazione amministrativa*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;
- VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 2010, recante “*Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale del Ministero per i beni e le attività culturali*”;
- VISTO l’Accordo concernente l’individuazione dei profili professionali del Ministero per i beni e le attività culturali, sottoscritto in data 20 dicembre 2010 tra l’Amministrazione e le OO.SS., e successive integrazioni;
- VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla “*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;
- VISTI gli artt. 18, 19 e 20 del CCNL relativo al comparto Funzioni Centrali triennio 2016-2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018;
- VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;



*Ministero della cultura*

Direzione generale Organizzazione

Servizio II

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123;
- VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21 recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;
- VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 22 recante “*Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale*”;
- VISTO il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 35 recante “*Modifiche al decreto ministeriale 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante decreto di graduazioni delle funzioni dirigenziali di livello generale*”;
- VISTO il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 36 recante “*Graduazione delle funzioni di livello non generale*”;
- VISTO il decreto ministeriale del 13 gennaio 2021, n. 34, recante “*Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 febbraio 2021, n. 267;
- VISTA la Circolare n. 7 del 15 febbraio 2021 del Segretario generale, recante “*Nuove strutture di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 assegnazione organica del personale in servizio*”;
- VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, in legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l’art. 6, il quale prevede, tra l’altro, che “*«Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»*”;
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108;
- VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”, ed in particolare l’articolo 6, con il quale si dispone che “*Per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, (...) entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)*”;
- VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 2021, n. 389 recante “*Approvazione della Relazione sulla performance anno 2020*” validata dall’O.I.V. in data 9 novembre 2021;
- VISTO il Protocollo turnazioni, sottoscritto dall’Amministrazione e dalle OO.SS. in data 10 novembre 2021
- VISTO l’Accordo per la ripartizione del Fondo risorse decentrate A.F. 2022 – indennità di turnazione sottoscritto in data 1 febbraio 2022;
- VISTO il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79;



*Ministero della cultura*

Direzione generale Organizzazione

Servizio II

VISTI gli artt. 7, commi 6, lettere h), i), j), l) e t) e comma 7, 8, 46, comma 2, lettera a), 50 e 62 del CCNL relativo al comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022;

VISTO il decreto ministeriale 4 ottobre 2022, n. 360 recante “*Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2022-2024*”, in attesa di registrazione alla Corte dei Conti”;

VISTA la Circolare n. 239 del 28 ottobre 2022 della Direzione generale Organizzazione, recante “*Inquadramento nel nuovo sistema di classificazione del personale ai sensi dell’articolo 18, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni centrali, triennio 2019 – 2021. Trasposizione automatica a decorrere dal 1° novembre 2022*”;

VISTO il decreto direttoriale del 3 novembre 2022, n. 1950 di istituzione della Commissione tecnica, composta da rappresentanti dell’Amministrazione e delle Organizzazioni sindacali, volta ad esaminare la tematica relativa alle famiglie professionali e alle relative competenze, quale attività prodromica alla definizione di quest’ultime in sede di contrattazione integrativa, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, lett. z e 18 del CCNL Funzioni Centrali triennio 2019 – 2021;

VISTO l’Accordo per la ripartizione del Fondo risorse decentrate A.F. 2022 e risorse non utilizzate nell’anno 2021;

RITENUTO di destinare un importo complessivo pari ad euro 29.000.000,00 per la corresponsione delle predette indennità, nell’ambito del Fondo risorse decentrate A.F. 2022 e risorse non utilizzate anno 2021;

CONSIDERATA l’esigenza di compensare il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro per il personale che svolge l’attività lavorativa in turnazione;

CONSIDERATA, altresì, l’esigenza di regolamentare l’istituto in parola, al fine di garantire l’uniforme applicazione presso tutti gli Uffici centrali e periferici del Ministero;

CONSIDERATO, altresì, quanto emerso dal confronto tra l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali;

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1)

1. La turnazione prevede un periodo di lavoro di almeno sei ore continuative – ad eccezione di quanto disposto al successivo art. 3 - articolato in tipologie che fanno riferimento ai seguenti orari:
  - a) tipologia antimeridiana e pomeridiana dalle ore 6:00 alle ore 22:00;
  - b) tipologia notturna dalle ore 22:00 alle ore 6:00;
  - c) tipologia notturna – festiva dalle ore 22:00 del giorno prefestivo e alle ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22:00 del giorno festivo alle ore 6:00 del giorno successivo.
2. Non costituisce turnazione l’orario di servizio che si articola in fasce orarie ripetute giornalmente (ad esempio tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 16:00). Non costituiscono, comunque, turnazioni e non comportano il relativo compenso, i rientri pomeridiani per completamento dell’orario di lavoro, né quelli effettuati per l’espletamento di lavoro straordinario.
3. Il sistema delle turnazioni è finalizzato a garantire l’apertura, la tutela e la valorizzazione - come da regolamenti attuativi dell’Amministrazione - di musei, aree archeologiche, siti monumentali, biblioteche,



## *Ministero della cultura*

Direzione generale Organizzazione

### Servizio II

- archivi e di particolari sedi di Istituti centrali che erogano servizi culturali al pubblico assimilabili, per obiettivo, ai servizi erogati nei musei, biblioteche e archivi. La turnazione è utilizzabile anche nelle strutture di staff degli Uffici e Istituti centrali e periferici, per garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e/o settimanale, solo qualora la stessa non possa essere assicurata attraverso l'articolazione ordinaria degli orari di lavoro. È utilizzabile, altresì, per il personale impegnato nella messa in sicurezza durante le operazioni di apertura e chiusura delle sedi degli Uffici e Istituti centrali e periferici.
4. La turnazione è utilizzata al fine di consentire la copertura dell'orario di lavoro, con alternanza in almeno due turni adottati nell'ambito dell'Istituto, esclusivamente qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio e, comunque, secondo il criterio della massima funzionalità ed economicità.
  5. La turnazione deve essere rigidamente programmata. Nell'ambito di ogni Istituto, la programmazione deve prevedere, a livello individuale, un numero di turni pomeridiani feriali bilanciato con quello dei turni antimeridiani feriali sulla base dell'orario di servizio.
  6. Il bilanciamento del numero dei turni antimeridiani e pomeridiani, in fase di consuntivo, avviene a livello di Istituto. I criteri relativi alla percentuale di scostamento del bilanciamento individuale dei turni sono stabiliti in sede di trattativa locale. I turni sono articolati mensilmente, in linea con quanto disposto relativamente al numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente. L'organizzazione dei turni è comunicata e resa disponibile a tutto il personale.
  7. A seguito di contrattazione locale, per esigenze funzionali dell'Istituto, o per motivi personali riconosciuti dalla normativa vigente, debitamente certificati, il singolo dipendente può essere autorizzato a svolgere un diverso numero di turnazioni tra quelle antimeridiane feriali e quelle pomeridiane feriali. Il relativo compenso sarà corrisposto sulla base del numero delle turnazioni effettivamente prestate.
  8. La ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno. La partecipazione ai turni deve essere ripartita equamente ed a rotazione tra il personale chiamato a svolgere le turnazioni.
  9. L'indennità di turnazione è riconosciuta in relazione alla tipologia di turno effettuata da ciascun dipendente ed esclusivamente per l'attività lavorativa resa in corrispondenza della durata della turnazione. A titolo esemplificativo, l'indennità complessiva da corrispondere per un turno notturno festivo di dodici ore comprendente un periodo lavorativo dalle ore 20:00 del sabato alle ore 8:00 della domenica è calcolata sulla base delle tariffe attribuite alle seguenti tipologie orarie:
    - dalle 20:00 alle 22:00 pomeridiana feriale;
    - dalle 22:00 alle 6:00 notturna festiva;
    - dalle 6:00 alle 8:00 antimeridiana festiva.
  10. Il compenso per la turnazione viene erogato anche in presenza di ore lavorative non prestate per giustificati motivi, fatto salvo l'obbligo di recupero delle medesime ore nella stessa tipologia di turnazione. Le ore non prestate non devono pregiudicare la funzionalità dei servizi.
  11. La sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente deve avvenire limitatamente alle esigenze di scambio delle consegne. La durata del cambio dei turni non può superare i trenta minuti.
  12. Tra un turno e quello successivo deve essere garantito al personale un periodo di riposo non inferiore a undici ore consecutive nell'arco di ventiquattro ore.



*Ministero della cultura*

Direzione generale Organizzazione

Servizio II

13. L'articolazione delle turnazioni è definita con apposito ordine di servizio, previo confronto con le RSU e le Organizzazioni sindacali territoriali, tenuto conto del budget assegnato.

Art. 2)

1. Il singolo Istituto prevede la realizzazione di un sistema di controllo e monitoraggio sul raggiungimento dei risultati inerenti alle aperture dei luoghi della cultura e del miglioramento della funzionalità degli Uffici.
2. I risultati del monitoraggio di cui al comma precedente sono comunicati al tavolo di contrattazione nazionale, al fine di permettere adattamenti e correttivi per ottimizzare le risorse finanziarie e l'utilizzo del personale.

Art. 3)

1. Al personale adibito a regimi d'orario su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità si applica la riduzione dell'orario di lavoro a trentacinque ore settimanali a condizione che sia realizzato quanto previsto dall'art. 18, comma 2 del CCNL relativo al comparto Funzioni Centrali triennio 2016-2018;
2. I datori di lavoro in capo agli Istituti periferici che fanno ricorso a tale tipologia oraria hanno la responsabilità di accertare la sussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto in parola, ai sensi del comma 1 dell'art. 18, nonché di verificare che il relativo costo sia fronteggiato da una proporzionale riduzione del lavoro straordinario o da stabili modifiche dell'assetto organizzativo degli Uffici senza che si determinino costi aggiuntivi diretti e indiretti (art. 18, comma 2).

Art. 4)

1. Al personale in reperibilità si applicano le disposizioni previste dall'art. 20 del CCNL relativo al comparto Funzioni Centrali triennio 2016-2018, così come integrate dall'accordo per la ripartizione del Fondo risorse decentrate A.F. 2022 e risorse non utilizzate nell'anno 2021 per la parte relativa alle turnazioni.
2. Il personale in reperibilità di norma dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

Art. 5)

1. Gli Istituti rendono pubblici trimestralmente gli elenchi del personale che effettua le turnazioni e di quello collocato in reperibilità, nonché i compensi percepiti.

Art. 6)

1. Il presente protocollo produrrà i suoi effetti dal giorno successivo alla data di relativa sottoscrizione in via definitiva dell'accordo per la ripartizione del Fondo risorse decentrate A.F. 2022 e risorse non utilizzate nell'anno 2021.
2. Il presente protocollo annulla e sostituisce il precedente Protocollo turnazioni, sottoscritto dall'Amministrazione e dalle OO.SS. in data 10 novembre 2021.





*Ministero della cultura*  
Direzione generale Organizzazione  
Servizio II

Roma,

**PER L'AMMINISTRAZIONE**

IL DIRETTORE GENERALE  
ORGANIZZAZIONE

---

IL DIRETTORE GENERALE BILANCIO

---

IL DIRETTORE GENERALE  
EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI  
CULTURALI

---

IL DIRETTORE GENERALE  
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E  
PAESAGGIO

---

IL DIRETTORE GENERALE SICUREZZA  
DEL PATRIMONIO CULTURALE

---

IL DIRETTORE GENERALE CREATIVITA'  
CONTEMPORANEA

---

IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO

---

IL DIRETTORE GENERALE CINEMA E  
AUDIOVISIVO

---

IL DIRETTORE GENERALE MUSEI

---

IL DIRETTORE GENERALE ARCHIVI

---

**PER LE OO.SS**

UIL PA

---

FP CGIL

---

CISL FP

---

FLP

---

CONFSAL/UNSA

---

USB PI

---

CONFINTESA FP

---



*Ministero della cultura*

Direzione generale Organizzazione

Servizio II

IL DIRETTORE GENERALE  
BIBLIOTECHE  
E DIRITTO D'AUTORE

---

BOZZA